

COMUNE DI FALERONE

-PROVINCIA DI FERMO-

Verbale n. 15 del 23 giugno 2021

PARERE SU PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF),

E TARIFFE TARI ANNO 2021

Il Revisore

del Comune di Falerone, Dott.ssa Catia Concetti

In relazione alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “approvazione pef 2021 (piano economico finanziario) del servizio di gestione dei rifiuti e tariffe tari 2021” ,

PRESO ATTO CHE

- Che al Collegio dei Revisori compete l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239 del d. lgs. 267/2000 co. 1 lettera b, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10.10.2012 n. 174, convertito in legge n. 213/2012, sulle proposte di regolamento di contabilita' economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 41/2021 (cd Decreto Sostegni), ha prorogato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/04/2021 e contestualmente, al seguente comma 5 dello stesso D.L., “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;
- In base all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 i Comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima.

VISTI:

- l'art. 1, comma1, della legge 481/1995;
- l'ART 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: “.... Predisposizione ed aggiornamento del

metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga...” (lett. f), “...approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.....” (lett. h), “....verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.....”.

RICHIAMATE

- La Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” ed in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato da adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “....verifica la coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- La Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e ovvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- La Deliberazione N. 238/2020/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica COVID-19”.

ESAMINATO il Piano Finanziario che risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati. VISTO - il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

- l’art. 239, comma 1 lett. b) del D. Lgs 267 del 18/08/2000
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente
- l’atto di validazione PEF 2021 dell’Assemblea Territoriale d’Ambito n.4 con Deliberazione assunta in data 17/06/2021;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile rilasciati dal responsabile del settore Finanziario.

OSSERVATO che l'Ente non è in stato di dissesto finanziario,

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 239, comma I lett. b) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 in relazione alla proposta di delibera del Consiglio comunale avente ad oggetto l "approvazione pef 2021 (piano economico finanziario) del servizio di gestione dei rifiuti e tariffe tari 2021".

In fede.

Montefiore dell'Aso lì, 23/06/2021

IL REVISORE DEI CONTI

Concetti Dr.ssa Catia